



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00522/2022

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2022, presentato, in data 23 febbraio 2022, dalla società calcistica dilettantistica A.C.D. Fratta Terme nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), del Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC - LND e della società Bagnacavallo per l'impugnazione del provvedimento della Corte Sportiva d'Appello FIGC, pubblicato nel C.U del C.R. Emilia Romagna FIGC - LND n. 57 del 26 gennaio 2022, con il quale, nel rigettare il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo del C.R. Emilia Romagna FIGC-LND, pubblicata nel C.U. n. 48 del 30 dicembre 2021, che ha irrogato, a carico della A.C.D. Fratta Terme, la sanzione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione delle Disposizioni Regolamentari Integrative relative alla Stagione Sportiva 2021-2022, di cui al C.U. n. 1/2021 del C.R. Emilia Romagna FIGC-LND.

Accoglie il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 29 aprile 2022.

IL PRESIDENTE

F.to Vito Branca

IL RELATORE

F.to Marcello de Luca Tamajo

Depositato in Roma, in data 29 aprile 2022.

PER IL SEGRETARIO

F.to Gabriele Murabito